



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano di previdenza - Continuazione dell'assicurazione rischio per disoccupati (WR)

Valido dal 1° gennaio 2016

Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi i sessi.

Indice

1. Capitolo	Persone assicurate.....	3
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate.....	3
Art. 2	Inizio della previdenza.....	3
2. Capitolo	Basi di calcolo	3
Art. 3	Salario assicurato	3
Art. 4	Aliquote di conversione	3
3. Capitolo	Prestazioni di previdenza	3
Sezione 1	In caso di decesso.....	3
Art. 5	Rendita per coniugi	3
Art. 6	Rendita per orfani	3
Sezione 2	In caso d'invalidità.....	4
Art. 7	Rendita d'invalidità.....	4
Art. 8	Rendita per figli di invalidi.....	4
4. Capitolo	Finanziamento	4
Sezione 3	Contributi.....	4
Art. 9	Aliquote di contribuzione.....	4
5. Capitolo	Disposizioni finali.....	4
Art. 10	Modifica del piano di previdenza	4
Art. 11	Testo determinante.....	4
Art. 12	Entrata in vigore.....	4

1. Capitolo Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

I beneficiari di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione non più soggetti alla previdenza obbligatoria per i rischi decesso e invalidità possono continuare la loro previdenza in questo piano di previdenza conformemente all'art. 47 LPP, a condizione che non siano soggetti all'obbligatorietà LPP e non abbiano modo di aderire a un'altra previdenza LPP facoltativa.

Art. 2 Inizio della previdenza

La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più sottoposta all'assicurazione obbligatoria, al più presto tuttavia quando la Fondazione accusa ricezione del modulo di iscrizione.

2. Capitolo Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al massimo al salario assicurato valido immediatamente prima della continuazione del rapporto di previdenza.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione vengono definite nell'appendice.

3. Capitolo Prestazioni di previdenza

Sezione 1 In caso di decesso

Art. 5 Rendita per coniugi

La rendita per coniugi ammonta:

- a. al 60% della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
- b. al 60% dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità.

Art. 6 Rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta:

- a. al 20% della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
- b. al 20% dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità.

Sezione 2 In caso d'invalidità

Art. 7 Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità viene determinata in base all'avere composto

- a. dall'avere del conto di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata prima dell'inizio di questa previdenza e
- b. dalla somma dei futuri accrediti di risparmio senza interessi per gli anni mancanti dall'inizio della previdenza fino all'età di pensionamento ordinaria

e alle aliquote di conversione valide all'età di pensionamento ordinaria della persona assicurata.

Art. 8 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita d'invalidità corrente.

4. Capitolo Finanziamento

Sezione 3 Contributi

Art. 9 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse vengono stabilite nell'appendice.

5. Capitolo Disposizioni finali

Art. 10 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente piano di previdenza in qualsiasi momento.

Art. 11 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca del piano di previdenza.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 3 dicembre 2015. Entra in vigore il 1° gennaio 2016 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Appendice al piano di previdenza - Continuazione dell'assicurazione rischio per disoccupati (WR)

Valida dal 1° gennaio 2016

Art. 13 Aliquote di conversione

L'aliquota di conversione applicata all'età di pensionamento di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini ammonta al 6.8%.

Art. 14 Aliquote di contribuzione

Aliquote ¹ Valgono le seguenti aliquote di contribuzione:

Età	Contr. di rischio		Quota per le spese amm.		Contributo complessivo	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18-24	1.2	0.7	1.4	1.4	2.6	2.1
25-34	2.9	1.9	1.4	1.4	4.3	3.3
35-44	3.0	3.1	1.4	1.4	4.4	4.5
45-54	3.0	3.2	1.4	1.4	4.4	4.6
55-64/65	2.9	3.1	1.4	1.4	4.3	4.5

Limitazione della quota per le spese amministrative ² La quota per le spese amministrative ammonta a un minimo di CHF 72 e a un massimo di CHF 480.

Art. 15 Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

Art. 16 Testo determinante

Fa testo la versione tedesca dell'appendice.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 3 dicembre 2015. Entra in vigore il 1° gennaio 2016 e sostituisce tutte le versioni precedenti.